

COMUNE DI MORMANNO

87026 (Provincia di Cosenza)

Tel. e Fax (0981) 81075

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 09/17

Il Responsabile del Servizio

Vista la richiesta presentata dal Sig. Domenico Gianluca Fortunato in nome e per conto della Lista "Tradizione e Futuro", in atti al n. 3751 del protocollo generale dell'Ente in data 23.06.2017, tendente ad ottenere la chiusura del traffico veicolare sulla traversa interna dalle ore 21,00 alle ore 24,00 del giorno 25.06.2017 e dalle ore 00.00 alle ore 01.00 del 26.06.2017, per consentire lo svolgimento della festa di ringraziamento della lista elettorale prima richiamata;

Attesa la liceità della richiesta:

Visti gli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 30/4/1992, n. 285 e successive modificazioni;

Visto il relativo nulla-osta dell' Ente proprietario della Strada- Amministrazione Provinciale Cosenza – Servizio di Viabilità – espresso con provvedimento prot. 105790 del 22/11/04;

Vista la nota in atti n° 21/CS in data 01/08/1996 del Sig. Prefetto di Cosenza;

Ravvisata la propria competenza ai sensi del D.LGS 18/8/2000, n. 267;

Ritenuto di provvedere con ordinanza, al fine di disciplinare la viabilità.

ORDINA

Per quanto in premessa, la interdizione del transito veicolare dalle ore 21,00 alle ore 24,00 del giorno 25.06.2017 e dalle ore 00.00 alle ore 01.00 del 26.06.2017, sulla traversa interna dell'abitato dall'incrocio con la Via XXV Aprile sino alla intersezione con la Via T. Tasso al fine di consentire il normale e sicuro svolgimento della manifestazione di ringraziamento della lista elettorale "Tradizione e Futuro".

Dal presente provvedimento sono esclusi i mezzi di soccorso, di polizia in servizio, i veicoli a servizio di persone invalide, e tutti gli altri veicoli di cui all'art. 3 del C.d.S.-

DEMANDA

All'ufficio tecnico del Comune di Mormanno di disporre la posizione e la manutenzione dell'idonea segnaletica verticale, relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento.

Al messo comunale di disporre la pubblicazione all'Albo della presente ordinanza nonché la notifica del provvedimento al Comando Stazione Carabinieri, al Comando Stazione Forestale, al Distaccamento Polizia Provinciale, al Responsabile del Presidio Ospedaliero di Mormanno, al Responsabile del Pronto Soccorso 118 di Mormanno, al Responsabile Ufficio Tecnico, alla Provincia di Cosenza- Settore Viabilità, al Presidente del locale gruppo di Protezione Civile.

Al personale di Polizia Municipale nonché gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30/4/1992, n.285 il controllo e la vigilanza di quanto contenuto nella presente ordinanza.

AVVERTE

Che in caso d'inadempienza, a tutto o in parte di quanto contenuto nella presente ordinanza, si procederà secondo la legge.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento é ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199), oppure in via alternativa, ricorso al competente T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (legge 6/12/1971, 1034). Inoltre, in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori pubblici, con procedura di cui all'art. 74 del DPR n. 495/1992. Mormanno lì 23/06/2017

II Responsabile del Servizio
I.D. Mario MAIOLINO